

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA E LA REGIONE PUGLIA PER LO SVILUPPO DEL
SISTEMA STATISTICO REGIONALE**

TRA

la Regione Puglia, di seguito denominata Regione (C.F. n. 80017210727),
rappresentata dal Presidente, On.le Raffaele Fitto

E

l'Istituto nazionale di statistica (C.F. n. 80111810588), di seguito denominato
Istat, rappresentato dal Presidente, Prof. Luigi Biggeri;

PREMESSO CHE

- con legge regionale 17 dicembre 2001 n. 34 si è provveduto, in attuazione del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322, a disciplinare le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale e, per il perseguimento di tali finalità, ad istituire il Sistema Statistico Regionale (SISTAR Puglia) nell'ambito del quale sono attribuite all'Ufficio Statistico di cui al Regolamento regionale n. 2/2001 le funzioni tecnico-scientifiche ed il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;
- che detto Ufficio, quale parte integrante anche del Sistema statistico nazionale (SISTAN), si configura come unico referente dell'Istat per la Regione assicurando l'esecuzione delle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti nonché l'assolvimento di tutti i compiti individuati dall'art. 6 del citato d.lgs. n.322/89;
- l'Ufficio Statistico - in qualità di organo del SISTAN - deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti assegnati dalle disposizioni regionali e nazionali e dotato di personale adeguato, sia qualitativamente che quantitativamente, all'attività da svolgere;
- e', pertanto, necessario far seguire alla costituzione formale dell'Ufficio ulteriori azioni tese a rendere lo stesso funzionale ed operativo.

- l'Istat, oltreché fornire assistenza tecnica e provvedere alla formazione e qualificazione professionale del personale degli enti ed uffici facenti parte del SISTAN, secondo quanto previsto dall'art.15 del d.lgs. n. 322/89, collabora con le singole amministrazioni - previa richiesta delle stesse - ad individuare ed attivare le iniziative più opportune per la migliore funzionalità dei relativi uffici di statistica;
- con nota prot. n. 01/000423/gab del 9 gennaio 2002, la Presidenza della G.R. ha rappresentato alla Presidenza dell'Istat l'opportunità di definire un accordo tra i due Enti per pervenire ad un graduale adeguamento delle strutture regionali all'esercizio dei compiti loro assegnati dalla normativa richiamata;
- con nota prot. n. SP/259.02 del 1° marzo 2002, la Presidenza dell'Istat, anche a seguito di uno specifico incontro tra dirigenti rappresentanti i due Enti, ha assicurato il contributo dello stesso Istat ai fini della valorizzazione e del consolidamento del ruolo spettante all'Ufficio Statistico sia nell'ambito dell'amministrazione regionale che all'interno del SISTAN, secondo quanto riportato nella relazione del Dipartimento della Segreteria Centrale del Sistan nella quale, tra l'altro, sono individuate le iniziative che avrebbero potuto formare oggetto di un'apposita convenzione;

**TUTTO CIO'PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1
(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2
(Obiettivi)

- L'Istat e la Regione Puglia si propongono di sviluppare un rapporto di collaborazione operativa e scientifica finalizzata a:
- supportare la fase di primo impianto dell'Ufficio statistico regionale e consolidarne l'attività;
 - migliorare la qualità dell'informazione statistica di interesse nazionale;
 - valorizzare ed integrare l'informazione statistica nazionale con quella presente a livello territoriale.

Art. 3

(Contenuto e forme della collaborazione)

L'Istat - principalmente attraverso l'Ufficio Regionale per la Puglia – assicura la propria collaborazione nello svolgimento delle attività che saranno definite nel Programma Operativo di cui al successivo art. 4, nonché il necessario supporto per l'assolvimento delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale e regionale all'Ufficio Statistico, designando, per tale scopo, un congruo numero di propri esperti da affiancare al personale dello stesso Ufficio.

Art. 4

(Programma Operativo)

Le parti individuano gli specifici obiettivi da perseguire congiuntamente e le risorse da mettere a disposizione nell'ambito di un Programma Operativo annuale.

Le attività da realizzare riguardano essenzialmente:

1. la ricognizione e la valorizzazione delle informazioni amministrative detenute dalla Regione Puglia;
2. la formazione del personale;
3. la diffusione dell'informazione statistica regionale attraverso strumenti appropriati (Annuario Regionale, Sito, Opuscolo);
4. lo sviluppo di progetti speciali legati a particolari esigenze informative della Regione (ad es. Turismo, Immigrazione, Salute).

Il programma operativo è sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Statistico della Regione Puglia e dal responsabile dell'Istat - Ufficio regionale per la Puglia e reso esecutivo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 5

(Gruppo di lavoro)

Al fine di assicurare la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, è istituito un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di cui fanno parte il responsabile dell'Ufficio Statistico della Regione e il responsabile dell'Istat – Ufficio Regionale per la Puglia.

Il Gruppo di lavoro così composto verrà, di volta in volta, integrato - in relazione agli specifici argomenti da trattare - con altri soggetti competenti per materia e individuati dal Gruppo stesso.

E' in facoltà delle parti procedere unilateralmente alla sostituzione dei propri rappresentanti, previa opportuna segnalazione.

Art. 6
(Compiti del gruppo di lavoro)

Il Gruppo di lavoro:

- a. definisce annualmente il Programma Operativo di cui al precedente art. 4;
- b. provvede al monitoraggio delle attività ed individua appropriate soluzioni ad eventuali problemi;
- c. predispone una relazione conclusiva sull'attività svolta;
- d. adempie alle operazioni amministrative necessarie alla piena esecuzione del presente Protocollo.

Art. 7
(Durata del Protocollo)

Il presente Protocollo, redatto in duplice copia, ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato con esplicito accordo.

Art. 8
(Oneri)

Con successivo atto convenzionale verranno definiti gli aspetti economici e finanziari connessi all'attuazione del presente protocollo.

Il Presidente della Regione

(On.le Raffaele FITTO)

Il Presidente dell'Istat

(Prof. Luigi BIGGERI)